

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

VIAGGI VERSO L'UNIONE E TRANSITO DELLE PERSONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dando seguito alla proposta di chiudere temporaneamente le frontiere esterne dell'Europa¹, in data 30 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato delle Linee Guida² che rispondono al recente invito del Consiglio Europeo³ di agevolare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini. Più particolarmente, le nuove Linee Guida forniscono alle guardie di frontiera e alle autorità competenti delle indicazioni in merito all'attuazione della restrizione temporanea per gli spostamenti non essenziali da Paesi terzi verso la "zona UE+"⁴, al transito dei cittadini di tutti gli Stati Membri dell'Unione e dei Paesi associati Schengen e ai servizi per il trattamento delle domande di visto e soggiorno.

Per quanto riguarda il passaggio delle frontiere, qualora intendano negare l'ingresso ad un cittadino di un Paese terzo che presenta sintomi compatibili con il *coronavirus* o che è stato particolarmente esposto al rischio di infezione, ed è perciò considerato una minaccia per la salute pubblica⁵, le autorità competenti dovranno consultare la guida⁶ predisposta dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control*,

¹ Com. Comm. COM/2020/115 final del 16.03.2020, *COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Com. Comm. C(2020) 2050 final del 30.03.2020, *Linee Guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti*.

³ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁴ Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi.

⁵ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GUUE L 77 del 23.03.2016. L'articolo 6 del Regolamento, intitolato "Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi", al paragrafo 1, lettera e) dispone: "... Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

(...)

e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi..."

⁶ Disponibile al seguente [LINK](#).

ECDC)⁷. In secondo luogo, vengono mantenute in vigore le categorie di soggetti esentati, ossia i) tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli britannici, ed i cittadini degli Stati associati Schengen ed i loro familiari che rientrano nel loro luogo di residenza, ii) i soggiornanti di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE⁸, iii) le persone il cui diritto di soggiorno deriva da altre direttive europee o dal diritto nazionale, oppure che sono in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata, e iv) tutti coloro che svolgono funzioni essenziali quali, tra gli altri, gli operatori sanitari, il personale addetto ai trasporti di merci, i diplomatici ed i soggetti che necessitano di protezione internazionale. In terzo luogo, gli Stati Membri sono invitati ad una stretta cooperazione basata sul reciproco scambio di informazioni tramite, tra gli altri, il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (*second generation Schengen Information System, SIS II*)⁹ ed il sistema di informazione visti (*Visa Information System, VIS*)¹⁰, con la possibilità di dare la precedenza alle verifiche all'ingresso rispetto a quelle all'uscita in casi eccezionali¹¹. Inoltre, le autorità di frontiera dovrebbero fornire ai soggetti che desiderano uscire dall'Unione informazioni circa le restrizioni sui viaggi non essenziali nella "zona UE+" nonché le possibili misure di sicurezza predisposte dagli Stati confinanti.

Per quanto riguarda il rimpatrio dei cittadini di tutti gli Stati Membri dell'Unione e dei Paesi associati Schengen e dei loro familiari bloccati all'estero, il loro transito deve essere agevolato a prescindere dalla cittadinanza. Più particolarmente, data la ridotta disponibilità di aerei commerciali, i cittadini che arrivano negli aeroporti di uno Stato Membro dovrebbero poter transitare con qualsiasi mezzo di trasporto disponibile. Ciò varrà anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno e delle persone a loro carico che ritornano nello Stato Membro di cui hanno la cittadinanza o in cui risiedono. Inoltre, qualora rientrino nei loro Paesi di origine nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile (*Union Civil Protection Mechanism, UCPM*)¹², i cittadini di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia dovrebbero essere trattati allo stesso modo in quanto appartenenti a Stati parte del meccanismo.

Infine, nonostante molti Paesi Schengen abbiano sospeso il trattamento delle domande di visto per soggiorni di breve durata relativamente ai viaggi non essenziali, i consolati degli Stati Membri dovrebbero garantire un servizio minimo di protezione per i viaggiatori esenti dalle restrizioni

⁷ L'ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

⁸ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GUUE L 16 del 23.01.2004. L'articolo 2 della Direttiva, intitolato "Definizioni", alla lettera b) dispone: "... *Ai fini della presente direttiva, si intende per:*

(...)

b) "soggiornante di lungo periodo", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7..."

⁹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GUUE L 381 del 28.12.2006.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GUUE L 218 del 13.08.2008.

¹¹ L'articolo 9 del Regolamento 2016/399, intitolato "Snellimento delle verifiche di frontiera", dispone: "... *In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.*

In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita.

La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell'articolo 11.

Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo..."

¹² Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, GUUE L 347 del 20.12.2013.

temporanee dei viaggi, senza però penalizzare coloro che devono soggiornare nell'Unione più a lungo di quanto siano stati autorizzati a causa delle suddette restrizioni. Nello specifico, il loro visto di breve durata potrebbe essere esteso fino ad un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e, qualora essi debbano soggiornare in uno Stato Membro per un ulteriore lasso di tempo, le autorità competenti potrebbero rilasciare un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo.

1 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Uliitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com